

Ministero della salute- Ordinanza 29.04.21 – Ulteriori previsioni

3 Maggio 2021

E' stata pubblicata nella G.U. n. 102 del 29/04/2021 l'[Ordinanza del Ministero della salute](#) che produce effetti fino al 15 maggio 2021.

Con tale Ordinanza è stato previsto che, ferme restando le disposizioni di cui al [DPCM 2 marzo 2021](#) (cfr. comunicazione [Ance del 12.03.2021](#)), sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o transitato in **India, Bangladesh o Sri Lanka**, con eccezione di:

- cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla presente ordinanza, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19;
- soggetti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 51, comma 7, lettera n) ^[1], del DPCM 2 marzo 2021, previa autorizzazione del Ministero della salute o nel rispetto di protocolli sanitari validati, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19.

Tali ingressi sono consentiti nel rispetto dei seguenti obblighi:

- a. adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021;
- b. presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- c. sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine: in caso di esecuzione di test molecolare, il soggetto è comunque tenuto in isolamento fino all'esito dello stesso;
- d. isolamento nei "Covid Hotel" previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, ovvero nei luoghi idonei indicati dall'autorità sanitaria o dalle autorità di protezione civile, per un periodo di 10 giorni in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario;

e. obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di isolamento.

Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei 14 giorni antecedenti alla presente ordinanza abbiano soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, anche se asintomatiche, sono obbligate a:

- comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone;
- sottoporsi ad isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni, con obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine del periodo di isolamento.

Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 2 aprile 2021 (cfr. comunicazione [Ance del 7.04.2021](#)) e 16 aprile 2021 (cfr. comunicazione [Ance del 21.04.2021](#)) sono prorogate fino al 15 maggio 2021 mentre le disposizioni di cui alle [ordinanze del Ministro della salute 25 aprile 2021](#) (soggiorno e transito in India) e 28 aprile 2021 (ingresso dall'India e dal Bangladesh) cessano di trovare applicazione.

[1] **n)** ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni